

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi Ventidue Dicembre DuemilaVentidue presso la sala riunioni del circolo Eurolas sito in S. Michele Via Feltrina ~~324~~ 324 alle ore 21,00 si è riunita l'assemblea straordinaria di soci (promotori) del comitato Promotore per S. Michele con il seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello Statuto secondo le disposizioni vigenti in materia di Terzo Settore approvate con D. Lgs 117/2017. Il Presidente prende la parola ed illustra i motivi che hanno spinto a promuovere le modifiche dello Statuto non più in regola con le normative attuali e con quanto previsto in particolare dal D. Lgs 117/2017, e legge il nuovo Statuto che dopo discussione, posta e votazione, viene approvato all'unanimità. Lo Statuto stabilisce che la nuova denominazione dell'associazione porterà all'interno l'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale).

Presenti All'Assemblea

Vallone Gian Piero, Pasquello Monica, Mezzotti Andrea, Balobizzi Laura, Boschi Giancarlo, Crinotti Massimo, Amaducci Vanessa, Vennini Deborah, Mezzotti Bruno, Mingozzi Marella

IL PRESIDENTE

Vallone Gian Piero
Vallone Gian Piero

IL SEGRETARIO

CRINOTTI MASSIMO
[firma]



UFFIZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
Registrato il 29 DIC. 2022 N° 4172
Serie 3165 per Euro
IL CAPO UFFICIO TERRITORIALE

Firma del Capo del Distretto Provinciale
Il Funzionario
Maurizio Mauro

STATUTO
Dell'Associazione di Promozione Sociale APS
COMITATO PROMOTORE PER SAN MICHELE APS

**** * * * * *

TITOLO I

Denominazione – Sede

ART. 1

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana alle disposizioni vigenti in materia di Terzo Settore ed ai sensi della Legge nazionale 6 giugno 2016 n 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n.,105 una Associazione di Promozione Sociale APS operante nei settori culturale, ricreativo e sportivo, che assume la denominazione di **"COMITATO PROMOTORE PER SAN MICHELE APS"**.

L'associazione ha la sede legale in Ravenna loc. San Michele, Via Faentina n. 324 e la sua durata è illimitata.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati, nonché di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro con finalità culturali, ricreative, solidaristiche e sportive.

Il Comitato Promotore per San Michele si prefigge lo scopo di promuovere l'organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere culturale, sociale, aggregativo, ricreativo e solidaristico, tesi a valorizzare la località di San Michele e a creare occasioni di incontro tra gli associati come ad esempio:

- organizzazione sagra paesana
- eventi sportivi
- laboratori didattici
- cene a tema per gli associati
- giardinaggio.

TITOLO III

Soci

ART. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

ART. 5

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti di diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART. 6

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Perdita della qualifica di socio

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro dei soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO IV

Risorse economiche – Fondo Comune

ART. 10

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 11

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

ART. 12

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Assemblee

ART. 13

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione del Consiglio direttivo;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- c) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- d) approvazione di eventuali Regolamenti;
- e) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

ART. 15

L'assemblea di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Presidente**ART. 20**

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**ART. 21**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VI**Scioglimento****ART. 22**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L.662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria**ART. 23**

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questo o qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Ravenna.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di commercio di Ravenna.

Sia l'associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c.

L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

Norma finale**ART. 24**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

S.Michele 22 Dicembre 2022 +

PRESIDENTE
Vallan Gian Piero

SEGRETARIO
Giovanni